DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO

Art. 25 jobs act

Principio di non discriminazione

Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.

Versione in vigore dal 25 giugno 2015, non più in vigore dal 1 marzo 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina organica dei contratti di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Capo	III — Lavoro a tempo determinato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro/art-25-principio-di-non-discriminazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it